

Gli esattori ed i ricevitori assicurati hanno chiesto che la validità delle polizze loro rilasciate con scadenza 31 dicembre 1952 venga prorogata alla nuova scadenza del 31 dicembre 1953.

Comuto presente:

- che la legge, nel disporre la proroga delle cauzioni, non fa espreso richiamo alla garanzia sussidiaria costituita dalle polizze fideiussorie;
- che la fideiussione, negozio giuridico diverso dalla cauzione, non può essere estesa, per legge, oltre i limiti entro i quali è stata prestata;
- che la proroga può essere concessa soltanto con libera contrattazione;

il Direttore generale propone l'accoglimento della richiesta alle condizioni attuali e ciò in considerazione del favorevole esito della gestione nonché della opportunità di non aumentare la misura dei tassi di premio annuo dato che, per il prossimo decennio esattoriale 1954-63, si sono avanzate all'on. Ministro delle Finanze proposte di riduzione, come da comunicazione